

*Linee guida
amministrative per l'attività
Forever*



FOREVER®



LINEE GUIDA AMMINISTRATIVE PER SVOLGERE L'ATTIVITÀ FOREVER

SOMMARIO

I. L'ATTIVITÀ DI INCARICATO DI VENDITA: DEFINIZIONI, ASPETTI FISCALI, COMPATIBILITÀ ATTIVITÀ PER I PROFESSIONISTI	2
1. INCARICATO ALLE VENDITE DIRETTE A DOMICILIO.....	2
1.1 INCARICATO OCCASIONALE.....	2
1.2 INCARICATO ABITUALE	2
1.3 ESONERO DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PROVIGIONI PERCEPITE DALL'INCARICATO.....	3
1.4 DEFINIZIONE DI RICAVO E REDDITO IMPONIBILE DELL'INCARICATO.....	3
1.5 CALCOLO PER L'APPLICAZIONE DELLA RITENUTA ALLA FONTE.....	3
1.6 IL CODICE ATECO ATTIVITA' - ISCRIZIONE IVA	4
1.7 SPESOMETRO e LIQUIDAZIONE IVA TELEMATICA.....	4
1.8 REDDITOMETRO	5
1.9 DICHIARAZIONE ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).....	5
2. INCARICATO, COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ CON ALTRE ATTIVITÀ	6
2.1 ATTIVITÀ TOTALMENTE COMPATIBILI.....	6
2.2 ATTIVITÀ PARZIALMENTE COMPATIBILI	6
2.3 ATTIVITÀ INCOMPATIBILI.....	6
2.4 ATTIVITÀ SEMPRE INCOMPATIBILI.....	6
3. INCARICATO PROFESSIONISTA AUTONOMO	8
4. INCARICATO e AGENTI IMMOBILIARI	9
5. I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO (Attività di IDV) SONO INTERAMENTE CUMULABILI CON LE PENSIONI.....	10
6. GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI	11
7. IL REGIME SEMPLIFICATO PER I CONTRIBUENTI FORFETTARI.....	11
8. CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS - ISCRIZIONE.....	11
9. LIMITAZIONI DELL'ATTIVITÀ.....	12
10. RIEPILOGO ATTIVITÀ DI INCARICATO ALLE VENDITE	13
11. FAQ.....	14
II. UFFICI PRIVATI IDV	17
III. FARMACIE - PARAFARMACIE - ERBORISTERIE - SANITARIE E SIMILARI.....	18
IV. CENTRI ESTETICI - BENESSERE - PALESTRE E SIMILARI.....	18
V. BAR - RISTORANTI - HOTEL.....	18
ASPETTI FISCALI RELATIVI AI MEETING CHE SI SVOLGONO TRA IDV (al di fuori dei Centri Formazione FLP)	19

I. L'ATTIVITÀ DI INCARICATO DI VENDITA: DEFINIZIONI, ASPETTI FISCALI, COMPATIBILITÀ ATTIVITÀ PER I PROFESSIONISTI

1. INCARICATO ALLE VENDITE DIRETTE A DOMICILIO

La Legge n. 173/2005 disciplina una forma speciale di vendita denominata “*Vendita Diretta a Domicilio*”.

Per “**Vendita Diretta a Domicilio**”, si intende la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuata tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago (art 1 comma a - Legge n. 173/2005).

Per “**Incaricato alla Vendita Diretta a domicilio**”, si intende colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio (art 1 comma b - Legge n. 173/2005).

All'Incaricato viene rilasciata apposita lettera di incarico “**Scheda di Adesione**” (art 4 comma 2 - Legge n. 173/2005), sottoscritta in tutti i suoi punti dallo stesso.

L'**Incaricato alla Vendita** è soggetto all'obbligo:

- della sottoscrizione della **scheda di adesione** come Incaricato alle Vendite;
- del possesso di un **tesserino di riconoscimento aziendale**, rilasciato dall'azienda a seguito di **invio della foto**;
- di **indossare ed esporre sempre il tesserino** di riconoscimento durante la presentazione di vendita dei prodotti volta alla raccolta ordini nei confronti dei consumatori finali;
- **di non avere pendenze penali** (art 5 comma 2 Decreto Legislativo n. 114/1998), altrimenti non può esercitare la professione di Incaricato alla Vendita Diretta a domicilio.

L'**Azienda** ha l'obbligo:

- di **comunicare in questura** il nominativo delle persone che hanno firmato la lettera d'incarico e svolgono l'attività di Incaricato
- di assicurare la copertura di **garanzia commerciale** sui prodotti venduti;
- di sostituire i prodotti consegnati, se **non corrispondano** all'ordine raccolto;
- di garantire al consumatore **il diritto di recesso**.

L'attività di Incaricato è remunerata con una provvigione determinata in ragione percentuale sulla quantità e sull'importo degli ordinativi di acquisto raccolti e andati a buon fine in base al regolamento aziendale.

1.1 INCARICATO OCCASIONALE

L'Incaricato si intende **Occasionale**:

- se non ha una posizione IVA (nel settore della intermediazione)
- se percepisce provvigioni annue non superiori a € 6.410,00

Nota: Al superamento della franchigia di € 6.410,00 di provvigioni, l'Incaricato dovrà richiedere il numero di partita IVA e la sua attività non potrà essere più considerata attività occasionale, bensì abituale.

1.2 INCARICATO ABITUALE

L'Incaricato si intende **Abituale**:

- se ha una posizione IVA aperta come intermediazione
- se ha superato la franchigia di € **6.410,00 lordi di provvigioni annue**. In questo caso l'Incaricato deve richiedere il numero di Partita Iva con codice ATECO **46.19.02** come previsto dalla R.M.18/E del 27.01.2006.

Nota: con l'apertura della partita IVA, l'attività diventa abituale e tale partita IVA deve essere mantenuta aperta per tutta l'attività futura dell'Incaricato, indipendentemente dall'ammontare totale annuo delle provvigioni, anche se inferiore alla franchigia dei € 6.410 (non si potrà tornare all'occasionalità). Tuttavia, laddove l'Incaricato intenda cessare l'attività, potrà presentare all'Agenzia delle entrate richiesta di cancellazione del numero di Partita IVA.

1.3 ESONERO DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PROVVISORIE PERCEPITE DALL'INCARICATO

Gli Incaricati **non devono** dichiarare, nella propria dichiarazione dei redditi, **le provvisorie** percepite in qualità di IDV, così come previsto dalla Risoluzione Ministeriale 180/E del 12/7/95.

La Risoluzione Ministeriale datata 12 Luglio 1995, n. 180/E ha chiarito che, anche i venditori a domicilio, i cui redditi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta definitiva ai sensi dell'art. 25- bis, comma sesto, del D.P.R. n. 600/1973, **non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi**, in virtù del quarto comma, lett. B, dell'art. 1 del D.P.R. n. 600/1973 (persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono solo redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta), salvo naturalmente che non posseggano altri redditi, per i quali e solo per tali redditi risulta obbligatorio presentare la dichiarazione dei redditi.

1.4 DEFINIZIONE DI RICAVO E REDDITO IMPONIBILE DELL'INCARICATO

RICAVO: I ricavi annuali sono riferiti alla somma di tutte le entrate attive percepite nell'arco dell'anno solare (dal 01 Gennaio al 31 Dicembre), che per gli Incaricati alle Vendite sono definite Provvigioni.

Tecnicamente il Ricavo totale è la somma di tutte le provvisorie mensili che ogni Incaricato percepisce.

Si precisa che il termine Ricavo si riferisce alle **provvisorie lorde totali** e non alle provvisorie nette (quelle al netto della ritenuta Irpef e Inps a carico dell'Incaricato).

REDDITO IMPONIBILE: In generale per **Reddito Imponibile netto annuale** si intende il risultato derivante dalla differenza tra i Ricavi percepiti e le Spese sostenute nell'arco dello stesso anno solare (dal 01 Gennaio al 31 Dicembre).

Per gli Incaricati alle Vendite a Domicilio, l'art. 25-bis n. DPR.600/1973 stabilisce che le spese sostenute sono determinate in misura forfetaria e pari al 22% dei Ricavi percepiti.

Lo stesso articolo 25-bis determina il **reddito** e la **base imponibile** per il calcolo della ritenuta d'imposta pari al netto calcolato sul 78% dei Ricavi.

Conclusioni: Il "Reddito Imponibile" è quindi il **78%** dell'ammontare delle **Provvigioni totali percepite**.

Pertanto, su € 10.000 di provvisorie totali abbiamo le seguenti definizioni:

Provvigioni Totali = € 10.000

Quindi, Ricavo = € 10.000

Reddito Imponibile = € 7.800 (78% di € 10.000)

Per la compilazione di modelli relativi a:

- Assegni Familiari
- Isee
- Tasse Universitarie
- Ticket Sanitari
- Sussidi Comunali, ecc.

Il "Reddito Imponibile" che dovrà essere comunicato è il 78% dell'ammontare annuale totale dei Compensi percepiti.

L'importo del Reddito Imponibile annuo viene indicato nella Certificazione Unica dei Redditi (CU), inviata annualmente agli Incaricati nel campo "Imponibile IRPEF".

1.5 CALCOLO PER L'APPLICAZIONE DELLA RITENUTA ALLA FONTE

Sulle provvisorie maturate da liquidare agli Incaricati è applicata una **ritenuta a titolo d'imposta alla fonte definitiva** del 23% sul 78% delle provvisorie lorde. (Art.25-is 6° comma DPR n. 600/73).

Esempio:

Provvigioni Lorde		€ 10.000,00
Base imponibile	(78% di 100,00)	€ 7.800,00
Ritenuta Imposta	(23% su € 78%)	€ 1.794,00

1.6 IL CODICE ATECO ATTIVITÀ - ISCRIZIONE IVA

Il contribuente, che svolgendo l'attività di Incaricato alle Vendite, **supera il limite di € 6.410,00 di provvigioni lorde percepite**, deve comunicare all'Agenzia delle Entrate, in fase di Apertura/Variatione IVA, l'esatto codice Attività per evitare un errato inquadramento dell'attività realmente esercitata.

Utilizzare quindi il codice sottoindicato:

- **INCARICATO**

46.19.02 "INCARICATO ALLE VENDITE A DOMICILIO - Legge n. 173/2005" (Campo descrizione è libero)

- **AGENTI DI COMMERCIO (mono/plurimandatario)**

46.19.01 AGENTI E RAPPRESENTANTI DI VARI PRODOTTI SENZA PREVALENZA DI ALCUNO. (Campo descrizione è libero). (non riguarda il vostro caso; si consiglia di non riportare tale possibilità)

Attenzione:

Alcuni Commercialisti o Funzionari delle Agenzie delle Entrate consigliano agli Incaricati di utilizzare come Codice di Attività, il codice:

"**47.99.10** - Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla Vendita - Porta a Porta".

Tale Codice di Attività **NON È DA UTILIZZARE** in quanto identifica le "**Società**" che "operano nel settore della Vendita Diretta a mezzo di propri venditori" e **non le "Persone Fisiche"** che esercitano l'attività di Vendita Diretta a Domicilio (~~Porta a Porta codice Ateco 46.19.02~~). **da aprile 2025: 47.91.20**

Teniamo a segnalare con l'occasione che, comunicando un errato codice di attività, **gli Incaricati**, che per la loro tipologia di attività **non rientrano negli obblighi della Dichiarazione dei Redditi e degli Indicatori Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA)**, potrebbero essere a rischio di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre, la errata comunicazione della propria Attività IVA comporta la possibilità di violazioni e sanzioni per "Dichiarazioni formalmente inesatte ai fini IVA" (sanzioni da € 258 a € 2.065).

1.7 LIQUIDAZIONE IVA TELEMATICA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Il **decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193**, con decorrenza dal 01.01.2017, ha introdotto i seguenti adempimenti:

- la **Liquidazione Iva** periodica con invio telematico trimestrale.

La **Liquidazione Iva** è uno strumento di controllo che consente all'Amministrazione Finanziaria di vigilare e monitorare tutti i versamenti IVA trimestrali effettuati dai contribuenti.

Sono obbligati alle due comunicazioni tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta.

Tutti i predetti contribuenti hanno l'obbligo di presentare, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle Entrate, la comunicazione dei dati concernenti le operazioni rilevanti ai fini IVA, rese ai clienti e ricevute dai fornitori con le relative liquidazioni IVA periodiche.

In caso di omessa o errata comunicazione dati della **Liquidazione IVA**, è applicabile una sanzione pecuniaria di € 500 a € 2.000.



1.8 REDDITOMETRO

Il **Redditometro** (“**Accertamento sintetico di tipo induttivo**”) è lo strumento, per **combattere l’evasione fiscale**, attraverso il quale il Fisco può stimare il reddito presunto di un contribuente, sulla base delle spese che quest’ultimo ha effettuato. Sulla base di una serie di indici fissati a priori si determinerà lo scostamento tra le spese effettuate e il reddito dichiarato che il contribuente sarà chiamato a giustificare. L’Agenzia delle Entrate può quindi determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente, sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta. È poi compito del contribuente fornire la “prova contraria”, per dimostrare che il finanziamento delle spese effettuate è avvenuto:

- con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta
- con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte
- con redditi che non concorrono alla formazione del reddito imponibile

L’accertamento sintetico è ammesso solo quando il reddito complessivo accertabile (reddito presunto) **risulta superiore del 20 per cento** rispetto a quello dichiarato.

Gli Incaricati alle Vendite, che non devono presentare la dichiarazione dei redditi per le provvigioni percepite, potranno **giustificare eventuali scostamenti** presentando all’Agenzia delle Entrate:

- Copia della **Dichiarazione Iva Annuale** (se in possesso di Partita IVA)
- Certificazione Unica delle provvigioni inviata annualmente a ciascun Incaricato da parte della azienda.

1.9 DICHIARAZIONE ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)

La **dichiarazione ISEE** è necessaria per la richiesta delle **agevolazioni** per:

- Asili nido
- Mense scolastiche
- Tasse universitarie
- Servizi sanitari essenziali
- Altre agevolazioni per servizi di pubblica utilità

È da segnalare che il nuovo Modello di Dichiarazione ISEE (in uso dal 2015) ha introdotto **maggiori forme di controllo** su tutte le forme di reddito, comprese quelle fiscalmente esenti, riduce l’area dell’autocertificazione e rafforza i controlli.

In caso di compilazione della Dichiarazione ISEE, come in passato, **le provvigioni lorde** percepite dagli Incaricati alle Vendite devono essere **considerate nella Dichiarazione ISEE**. A tale scopo è necessario allegare la Certificazione Unica delle provvigioni inviata annualmente a ciascuna Incaricato.

Detrazione Fiscale - Coniuge

Per effetto dell’Art.3, Comma 1 D. Lgs.330/1994, convertito con Legge 473/94 tutti gli IDV (FBO) che percepiscono esclusivamente provvigioni sono fiscalmente a carico del coniuge, **indipendentemente dall’ammontare delle provvigioni percepite**, in quanto tali provvigioni **non rientrano nel cumulo dei redditi** di cui al rigo RN1 per il calcolo del reddito complessivo di **€ 2.840,51** per essere considerati a carico del coniuge. L’importo da considerare ai fini del calcolo del limite di **€ 2.840,51** è costituito esclusivamente dai redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

Pertanto, i redditi esenti o **soggetti a ritenuta d’imposta definitiva** non devono essere considerati poiché, tali redditi, **non concorrono alla formazione del reddito complessivo** personale da riportare nel Quadro RN Rigo RN1 del Modello Unico o Mod.730.

Onere Deducibile - INPS

Il contributo INPS di **1/3**, di competenza dei singoli incaricati, è un onere deducibile che gli Incaricati alle Vendite possono dedurre nella propria dichiarazione dei redditi nel quadro RP del modello Unico. Tale deduzione è valida per i contributi INPS relativi all’aliquota base e ridotta. Per la compilazione del quadro RP occorre **la certificazione dei contributi** versati che la società committente invia agli IDV (FBO) tramite la **Certificazione Unica** entro il 31 Marzo di ogni anno.

2. INCARICATO, COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ CON ALTRE ATTIVITÀ

Per chiarezza riepiloghiamo le Attività Totalmente, Parzialmente Compatibili ed Incompatibili con l'attività di Incaricato alle vendite:

2.1 ATTIVITÀ TOTALMENTE COMPATIBILI

- Rapporto di lavoro Dipendente Privato
- Attività Commerciale
- Attività Artigianale
- Attività Professionale (eccetto alcune situazioni professionali)

Condizioni: NESSUNA LIMITAZIONE

2.2 ATTIVITÀ PARZIALMENTE COMPATIBILI

- Rapporto di lavoro Dipendente Pubblico Part-time inferiore al 50% delle ore settimanali

Condizioni:

- L'attività non dovrà essere in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione Pubblica
- Entro 15 giorni il dipendente dovrà comunicare all'Amministrazione l'inizio dell'attività lavorativa

2.3 ATTIVITÀ INCOMPATIBILI

- Rapporto di lavoro Dipendente Pubblico Full-Time e Part-Time oltre il 50% delle ore settimanali
- Dirigenti
- Personale Militare
- Forze di Polizia
- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Condizioni: è fatto divieto salvo specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Pubblica

2.4 ATTIVITÀ SEMPRE INCOMPATIBILI

- Dipendenti pubblici full time
- Liberi professionisti con l'iscrizione ad albi
- Medico iscritto all'ordine dei Medici

I DIPENDENTI PUBBLICI

I Dipendenti pubblici in generale **possono svolgere l'attività di Incaricato** alle vendite con alcune limitazioni, specie se in via occasionale.

- I dipendenti pubblici con rapporto di lavoro **a tempo parziale, inferiore al 50%** del tempo pieno, **possono svolgere liberamente** altra attività di lavoro subordinato (purché non con un'altra amministrazione) o autonomo (anche se prevede l'iscrizione ad albi professionali).
Unica condizione è che l'altra attività **non sia in conflitto con gli interessi dell'amministrazione** di appartenenza e **che il dipendente comunichi** entro 15 giorni all'amministrazione stessa l'eventuale successivo **inizio o la variazione** dell'attività lavorativa.
- Ai dipendenti pubblici **a tempo pieno** (o part-time con orario **maggiore del 50%**) è fatto **divieto di svolgere qualsiasi altra attività** di lavoro subordinato o autonomo (è questo il caso dell'incaricato alla

vendita) **salvo** che sia stata concessa specifica **autorizzazione dall'amministrazione di appartenenza**. Qualora il dipendente pubblico sia in possesso di autorizzazione emessa dall'amministrazione pubblica, potrà svolgere solo l'attività occasionale; i compensi non dovranno essere superiori ai € 6410,00 lordi (No Partita IVA). Sia l'azienda che l'incaricato dovranno rispettare degli obblighi:

Obblighi per l'Incaricato alle Vendite

- Dichiarazione dello status di Dipendente Pubblico
- Fornire **i dati di riferimento** dell'Amministrazione Pubblica
- Fornire **l'autorizzazione rilasciata** dall'ufficio di appartenenza per svolgimento dell'attività di Incaricato alle Vendite in via occasionale

Obblighi per l'Azienda

- Comunicare l'**inizio attività** all'Ufficio dell'Amministrazione Pubblica di appartenenza Incaricato alle Vendite.
- Comunicazione allo stesso Ufficio dell'Amministrazione entro 15 giorni dall'erogazione delle provvigioni dell'ammontare **del bonus pagato**

Qualora l'azienda si avvallesse di prestazioni da parte di dipendenti pubblici senza il rispetto degli obblighi di cui sopra si applica una **sanzione pecuniaria pari al doppio dei compensi corrisposti al dipendente pubblico** a qualsiasi titolo, oltre alle sanzioni per le violazioni fiscali e contributive.

Riassumendo se il dipendente pubblico è in possesso di una autorizzazione dell'amministrazione pubblica potrà svolgere solo attività occasionali, non superiori ai € 6.410,00 lordi (No Partita IVA).

Per Amministrazioni Pubbliche si intendono (**elencazione non esaustiva**)

- Tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado;
- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le regioni, le provincie, i comuni, le comunità montane, e i loro consorzi ed associazioni;
- gli istituti universitari.

Casi Particolari: EX Dipendente Pubblico

L'EX Dipendente Pubblico cessato dal servizio per infermità e collocato in congedo può svolgere l'attività di Incaricato alle Vendite. Egli dovrà:

- inviare, entro 30 giorni, una dichiarazione scritta all'INPS dell'inizio attività e del presunto reddito
- inviare, entro il 31 dicembre, una dichiarazione scritta del reddito conseguito
- consegnare, entro il 30 settembre, una della copia del Modello 730 o Certificazione Unica (CU)

L'INPS potrà trattenere una quota della pensione commisurata al guadagno conseguito come Incaricato alle Vendite (ad esempio: se il guadagno è € 10.000, verranno trattenute € 250 dalla pensione)

** Non è possibile dare una risposta certa, i casi sono numerosi e con molte variabili è, pertanto, necessario rivolgersi al competente ufficio della pubblica amministrazione.*



3. INCARICATO PROFESSIONISTA AUTONOMO

Per i professionisti autonomi, a seconda del tipo di professione, ci possono essere delle limitazioni allo svolgimento dell'attività di IDV (FBO). Si consiglia di interpellare il proprio ordine di appartenenza.

In generale, la professione è compatibile con l'Attività di Incaricato se svolta in forma occasionale. Si può pertanto ipotizzare soltanto l'eventuale collaborazione occasionale con provvigioni (netto ritenuta) non superiori a 5.000,00 euro.

Per svolgere l'attività di incaricato in forma abituale rimandiamo all'albo professionale della professione.

Esempio 1, AVVOCATI:

Per la Cassa Forense degli avvocati è incompatibile con l'attività legale ogni forma di attività imprenditoriale non occasionale esercitata in proprio dalla persona fisica. Conseguentemente, la questione della incompatibilità tra le due attività coinvolge la cassa previdenziale solo in via derivata poiché la vera incompatibilità è legata alla iscrizione all'albo degli avvocati, dalla quale ne deriva l'assoggettamento del relativo reddito ai contributi dovuti alla cassa Forense.

L'art. 18, nuovo ordinamento forense, Legge 31 dicembre 2012, n. 247, rubricato "**Incompatibilità**", dispone innanzitutto:

- che "**la professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente**, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco di pubblicitari e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti di lavoro";
- **che la professione forense** "è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui";
- **che l'incompatibilità sussiste** "con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato".

Si riafferma il principio per cui lo svolgimento di un'altra attività autonoma costituisce incompatibilità solo se svolta in via continuativa o professionalmente, e non nel caso in cui si tratti di svolgimento limitato o di breve durata o saltuario.

Esempio 2, MEDICI:

Nell'ambito Medico sussiste **un ulteriore diniego deontologico** in quanto il medico non può avere un "conflitto di interesse" per i farmaci/parafarmaci che consiglia e prescrive ai propri pazienti. Pertanto, il Medico che percepisce le provvigioni maturate sulle prescrizioni ai propri pazienti potrebbe ledere il **Codice di Deontologia**. Il medico può svolgere senza problemi l'attività di IDV se l'attività non è compatibile con la propria attività medica (ad esempio, riguardo a: pentole, materassi, aspirapolveri etc.). I prodotti Forever, contribuendo al benessere delle persone, potrebbero essere intesi dall'ordine dei medici e dalle amministrazioni competenti come attinenti all'attività medica; il confine è molto labile.

Rimandiamo, conseguentemente, ai medici la richiesta di **autorizzazione scritta al proprio ordine per svolgere l'attività di incaricato Forever Living Products Italy.**

Ricordiamo, inoltre, che Forever non ha alcuna responsabilità oggettiva sui medici che svolgono l'attività di IDV, pertanto, viene lasciata a ciascun professionista e al proprio ordine di appartenenza l'insindacabile interpretazione in base alla propria attività professionale svolta.

I medici che hanno un **rapporto di lavoro dipendente pubblico** sono soggetti al trattamento dei dipendenti pubblici in generale.

Se il medico è **dipendente con contratto privato** per una struttura che ha una convenzione con ASL, etc. il contratto in primis è privato e, pertanto, si deve attenere alle disposizioni di tale contratto (verificare la fattibilità con il proprio ufficio del personale per eventuali dinieghi all'attività di incaricato).

Si precisa comunque che, anche se il medico svolge attività come dipendente, si rientra sempre nell'ipotesi di professionista iscritto all'ordine dei medici che dovrà attenersi a quanto già specificato ai fini del "conflitto di interesse" (non può prescrivere farmaci o parafarmaci con un riconoscimento diretto o indiretto di un vantaggio economico). Il medico, inoltre, non può essere "condizionato" dai risvolti economici conseguenti alla scelta dei prodotti da consigliare ai propri pazienti.

Il Ministero della Salute vuole tutelare il paziente evitando coinvolgimenti del medico su aspetti che potrebbero interessare, a seconda delle prescrizioni "forzate" per i farmaci e parafarmaci, direttamente la salute del paziente.

Esempio 3, ALTRI PROFESSIONISTI (commercialisti, geometri, ragionieri, architetti, etc.):

Per tutti i professionisti autonomi, a seconda del tipo di professione esercitata, si consiglia sempre di interpellare il proprio ordine/albo professionale di appartenenza onde evitare conflitti di interesse e/o incompatibilità con la professione principale.

4. INCARICATO E AGENTI IMMOBILIARI

L'agente immobiliare, per svolgere la propria attività, deve obbligatoriamente attivare nell'ordine le seguenti **procedure**:

- Iscrizione al Ruolo Agenti Immobiliari presso il ruolo della CCIAA dove ha la residenza il soggetto.
- Successivamente, iscrizione al Registro Imprese della CCIAA per attivare l'attività di Agente Immobiliare.
- Iscrizione Iva come Agente Immobiliare.

Chi esercita le attività di seguito descritte non può diventare agente immobiliare, così come chi è Agente Immobiliare non può intraprendere le seguenti attività, in quanto si è in presenza di una incompatibilità:

- dell'attività di mediazione con qualsiasi rapporto di **dipendente pubblico**, a meno che non si opti per un rapporto di lavoro part-time al 50%;
- con qualsiasi **rapporto di dipendente** privato in genere;
- con qualsiasi altra attività esercitata come **lavoratore autonomo** o come **imprenditore**. Solo in quest'ultimo caso il mediatore può essere iscritto anche in altri ruoli, albi o registri, purché non eserciti tale attività.

In particolare, il terzo caso riguarda lo svolgimento di attività che prevedono l'iscrizione al relativo **albo professionale** e attività imprenditoriali con iscrizione al registro delle imprese della CCIAA.

L'Agente Immobiliare può svolgere l'attività di Incaricato alle Vendite (Legge n. 173/2005) poiché ciò non comporta l'iscrizione alla CCIAA e, pertanto, non può essere ritenuta attività Imprenditoriale come invece per le imprese. In relazione al contenuto dell'art.3 della legge 173/2015 si desume:

- Attività di IDV svolta con rapporto di lavoro dipendente = **Incompatibile** con l'attività di Agente Immobiliare.
- Attività di IDV svolta con rapporto di Agenzia (Agente di Commercio) = **Incompatibile** con l'attività di Agente Immobiliare.
- Attività di IDV svolta con **rapporto di Incaricato alle Vendite occasionale senza IVA** = **Compatibile** con l'attività di Agente Immobiliare.
- Attività di IDV svolta con **rapporto di Incaricato alle Vendite abituale con IVA** = **Compatibile** con l'attività di Agente Immobiliare.

Conclusioni:

Tutti gli IDV (FBO) che svolgono l'attività di Incaricato alle Vendite con sistema occasionale o abituale **possono svolgere contestualmente anche l'attività di Agente Immobiliare** in quanto tali due situazioni non sono previste nei casi di esclusione e incompatibilità per lo svolgimento dell'attività di **Agente Immobiliare**.



5. I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO (ATTIVITÀ DI IDV) SONO INTERAMENTE CUMULABILI CON LE PENSIONI

L'INPS, con la Circolare n. 1 del 2 Gennaio 2009, ha comunicato che dal 1° Gennaio 2009 **sono interamente cumulabili** con i redditi da lavoro autonomo e dipendente **le pensioni**:

- **di anzianità ed i trattamenti di prepensionamento**, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive;
- **di vecchiaia anticipate**, liquidate interamente con il sistema contributivo in favore dei lavoratori che hanno maturato un determinato requisito contributivo di conseguire la pensione prima di aver compiuto l'età prevista per la pensione di vecchiaia.

Pertanto, **tutti i pensionati** (rientranti nelle previste casistiche) che svolgono l'attività di **Incaricato alle Vendite** possono svolgere tale l'attività **senza subire la riduzione** della pensione, sia se svolta occasionalmente (senza Iva) che abitualmente (con Iva).

Nel caso di pensionati che non rientrano nei casi precedentemente trattati si dovrà valutare caso per caso e decidere individualmente in base a quanto l'attività di IDV può rendere, a fronte di **una eventuale e temporanea riduzione** della pensione. Ci saranno situazioni pensionistiche differenti per i diversi principali gruppi di appartenenza:

Pensioni di Invalidità

Coloro che percepiscono una pensione di invalidità, in base al **tipo di classe di invalidità**, possono subire la **revoca della pensione** dall'ente preposto, svolgendo qualsiasi tipo di attività (quindi anche quella di IDV). Sono casistiche da valutare attentamente caso per caso.

Pensioni di Previdenza

È una **casistica molto numerosa** e frazionata in relazione agli enti di previdenza ed ai periodi di pensionamento. In **linea generale**, l'attività di IDV è **compatibile** con tale tipologia di pensione in quanto il pensionato **non perde mai il diritto alla pensione**. L'unico **rischio** che si corre deriva dal fatto che se si percepisce una pensione con importo superiore ai minimi si **può subire una riduzione** di tale somma per valori superiori a determinate classi di reddito e **solo per il periodo in cui tali redditi sono percepiti**. Terminato il periodo di doppio reddito, la pensione viene reintegrata secondo la classe di appartenenza.

Pensioni di Reversibilità

È una casistica identica al punto precedente, se la **pensione di reversibilità è unica**. Se invece, oltre alla quota di reversibilità si percepisce anche la pensione diretta personale, a seconda del cumulo totale si può **incorrere nella revoca della quota di reversibilità**.

Pensioni Legge 335/95

È una **gestione pensionistica separata** e integrata ad **eventuali ulteriori tipi di pensioni**. **Al momento** non sussiste la possibilità del cumulo delle pensioni o il cumulo dei contributi versati **per ogni gestione previdenziale**. **Per ottenere** il diritto a **questo tipo di pensione il contribuente deve aver** versato minimo cinque anni completi **di contribuzione INPS**.

La liquidazione della pensione avviene al raggiungimento dell'età prevista dalle vigenti normative.



6. GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Per **ammortizzatori sociali** si intende un complesso ed articolato sistema di tutela del reddito dei lavoratori **che percepiscono** la Disoccupazione o **la Cassa Integrazione**.

Chi si trova nelle casistiche indicate può svolgere l'attività di Incaricato alle Vendite senza perdere il diritto assistenziale secondo le modalità meglio indicate:

Lavoratori che percepiscono una Indennità di Disoccupazione

UN DISOCCUPATO PUO' SVOLGERE L'ATTIVITÀ DI INCARICATO

- nel caso in cui l'attività di Incaricato (occasionale o abituale) sia stata **avviata prima** della fine del rapporto di dipendente
- nel caso in cui l'attività di Incaricato **venga avviata dopo** il licenziamento, **purché si intraprenda l'attività occasionale**. Non è possibile, quindi, **iniziare** l'attività abituale **con IVA in quanto incompatibile con lo Status di disoccupato**.

Lavoratori in Cassa Integrazione

IN LINEA GENERALE, CHI È IN CASSA INTEGRAZIONE PUO' SVOLGERE L'ATTIVITÀ DI INCARICATO, DANDONE PREVENTIVA COMUNICAZIONE ALL'INPS

- il pagamento della **indennità** viene **sospeso** per tutto il periodo di **durata dell'attività di incaricato**. Per le modalità e le varie casistiche, l'INPS è in grado di fornire maggiori dettagli e informazioni.

Attenzione: *in altri casi non rientranti negli "Ammortizzatori Sociali", si consigliano agli Incaricati interessati di recarsi presso le sedi INPS di competenza (o presso un patronato) per ottenere i necessari chiarimenti in merito alla loro personale situazione.*

7. IL REGIME SEMPLIFICATO PER I CONTRIBUENTI FORFETTARI

Gli Incaricati di Vendita a Domicilio (art. 25 bis comma 6° DPR.600/73) **non possono optare per il Regime Fiscale dei Contribuenti Forfettari (art.1 commi da 54 a 89 Finanziaria 2015)** come espressamente previsto dalla Circolare n. 10/E Agenzia delle Entrate del 4 Aprile 2016 al punto 2.3. (vedi Estratto Circolare all.1).

Sono infatti esclusi dal Regime Forfettario i contribuenti che si avvalgono **di regimi speciali per la determinazione dell'imposta** come gli Incaricati alle Vendite 23% sul 78% dell'imponibile lordo (es. omissis ... Ritenuta Imposta alla fonte definitiva).

8. CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS - ISCRIZIONE

È il **contributo dovuto all'INPS**, previsto dalla Legge n. 335 del 1995, dai lavoratori autonomi che esercitano **un'attività professionale o di collaborazione** per la quale non era prevista una forma assicurativa pensionistica. Il contributo confluisce in una Gestione Separata ed ha lo scopo principale di **finanziare un fondo obbligatorio che garantisce una pensione** (invalidità, vecchiaia e superstiti) calcolata con il sistema contributivo in **presenza di un minimo di 5 anni completi di versamenti**.

Gli Incaricati alle Vendite, al **superamento** per la prima volta, **del limite** di € 6.410,00 anche con più committenti, sono tenuti all'iscrizione iniziale alla Gestione Separata INPS Legge n. 335/95. Tale **iscrizione è valida** fino a **revoca o modifica** da parte del diretto interessato.

L'INPS ha predisposto l'iscrizione alla speciale sezione dei parasubordinati **tramite due possibilità:**

- con accesso all'area riservata del sito Inps www.inps.it
- con Call Center telefonico riportato nella Home Page del sito INPS

Nota: *non è più possibile effettuare l'iscrizione con modalità cartacea allo sportello*

ATTENZIONE

- L'adempimento dell'iscrizione INPS è a carico del singolo Incaricato;
- L'Incaricato non è obbligato ad inviare a Forever copia dell'avvenuta iscrizione alla Gestione Separata;
- La data d'iscrizione INPS decorre dal giorno in cui avviene il superamento del limite di € 6.410,00 di provvigioni per la prima volta;
- Ogni anno coesiste la franchigia di esclusione dal versamento Inps fino a € 6.410,00 di provvigioni;
- Ai fini di una corretta applicazione della ritenuta INPS è opportuna la conferma della propria aliquota contributiva, base o ridotta, al momento del superamento del limite.

9. CASI DI LIMITAZIONI DELL'ATTIVITÀ

I seguenti casi sono **situazioni soggettive** dove l'attività di incaricato alle Vendite a domicilio **è sempre consentita ed è compatibile** sia fiscalmente che giuridicamente, ma ci possono essere delle **penalizzazioni** in funzione delle limitazioni o revoche dei diritti acquisiti. Pertanto, tutti coloro che si trovano nei seguenti casi:

- disoccupazione
- mobilità
- pensione di invalidità
- cassa integrazione
- pensione previdenziale
- dipendenti di enti pubblici
- percettori di assegni assistenziali

possono subire una riduzione delle prestazioni concesse **o anche** la definitiva revoca.

LE CASISTICHE DI COESISTENZA DELL'ATTIVITÀ DI INCARICATO E ALTRI TIPI DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI

ATTIVITÀ PRINCIPALE	ATTIVITÀ DI IDV	ISCRIZIONE IVA	CONTRIBUTO INPS	CUMULO FISCALE
Nessuna	Occasionale fino a € 6.410,00 di Provvigioni	NO	NO	NO
Nessuna	Abituale oltre a € 6.410,00 di Provvigioni	SI	SI	NO
Lavoratore Dipendente	Occasionale fino a € 6.410,00 di Provvigioni	NO	NO	NO
Lavoratore Dipendente	Abituale oltre a € 6.410,00 di Provvigioni	SI	SI	NO
Lavoratore Autonomo con Iva	Occasionale fino a € 6.410,00 di Provvigioni	NO	NO	NO
Lavoratore Autonomo con Iva	Abituale oltre a € 6.410,00 di Provvigioni	SI (integrazione)	SI	NO
Professionista c/Iva	Occasionale fino a € 6.410,00 di Provvigioni	NO	NO	NO
Professionista c/Iva	Abituale oltre a € 6.410,00 di Provvigioni	SI (integrazione)	SI	NO
Intermediario c/Iva (Agente-IDV_Procacciatori)	Occasionale fino a € 6.410,00 di Provvigioni	SI	NO	NO
Intermediario c/Iva (Agente-IDV_Procacciatori)	Abituale oltre a € 6.410,00 di Provvigioni	SI	SI	NO
Socio di Società	Occasionale fino a € 6.410,00 di Provvigioni	NO	NO	NO
Socio di Società	Abituale oltre a € 6.410,00 di Provvigioni	SI	SI	NO
Pensionato	Occasionale fino a € 6.410,00 di Provvigioni	NO	NO	NO
Pensionato	Abituale oltre a € 6.410,00 di Provvigioni	SI	SI	NO

10. RIEPILOGO ATTIVITÀ DI INCARICATO ALLE VENDITE

REGOLAMENTAZIONE LEGALE	Legge 173/2005
REGOLAMENTAZIONE ATTIVITÀ	Decreto Lgs.114/1998
REGOLAMENTAZIONE FISCALE	D.P.R. n. 600/1973 Art.25 Bis 6'Comma
REGOLAMENTAZIONE INPS	Legge 335 del 08.08.1995
ISCRIZIONE ALBO O RUOLO	No. Non prevista
ISCRIZIONE CCIAA	No. Circolare Ministero Industria n.3407/C del 09.01.1997
ISCRIZIONE UFFICIO IVA	Obbligatoria per provvigioni > € 6.410
ISCRIZIONE INPS	Obbligatoria per provvigioni > € 6.410
ISCRIZIONE INAIL	No. Non è prevista, nessun adempimento o versamento
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ	Contribuenti che non hanno pendenze penali
IDENTIFICAZIONE	Tesserino rilasciato dalla società committente
INQUADRAMENTO SOCIETÀ	Lettera d'incarico alle vendite a domicilio
DEFINIZIONE RICAVI	Provvigioni
PROVVIGIONI DIRETTE	Maturate su ordini dei clienti personali
PROVVIGIONI INDIRETTE	Maturate su ordini dei clienti degli IVD reclutati
TIPOLOGIA DELLE PROVVIGIONI	A percentuale (%) o fisse (Bonus/Incentivo)
TIPOLOGIA ATTIVITÀ	Occasionale senza Iva o Abituale con Iva
CODICE ISCRIZIONE IVA	46.19.02 (consigliato)
SOGGETTO FISCALE	Solo ditte individuali. Escluse le società
VERSAMENTO IVA	Mensile o Trimestrale
MODALITÀ VERSAMENTO IVA	F24 On Line Diretto o Entratel
CONTABILITÀ	Semplificata ai fini IVA
REGIME IVA FORFETARIO	No. (Gli IVD sono esclusi come da Circolare Ag. Entrate)
VIDIMAZIONE REGISTRI	No. Nessuna vidimazione dei registri Iva
IMPOSTA DI BOLLO	Marca da bollo € 2,00 sulle ricevute senza Iva > € 77,47
DICHIARAZIONE IVA ANNUALE	Si. Presentazione autonoma o con Mod.Unico
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Dichiarazione Iva solo con sistema Telematico
PRESENTAZIONE LIQUIDAZIONE IVA	Adempimento obbligatorio con Iva da versare o a credito
PRESENTAZIONE MOD. UNICO	No per le provvigioni: R.M. n.180/E del 12/07/95
IMPOSIZIONE FISCALE	Rit. imposta definitiva del 23% sul 78% provvigioni
SOGGETTO ISA	No. (Esclusi)
VERSAMENTO IRAP	No. (Non soggetti)
DICHIARAZIONE IRAP	No. (Adempimento Escluso)
DETRAZIONI IVA	Nessuna, (consigliabile)
DETRAZIONI IRPEF	Nessuna (Ritenuta Imposta Definitiva)
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	Si. Di cui 1/3 c/incaricato e 2/3 c/società
BASE IMPONIBILE INPS	Il 78% delle provvigioni
SOGLIA ESCLUSIONE INPS	Fino a € 6.410 di provvigioni lorde
ALIQUOTE INPS	Ordinaria 33,72%, ridotta 24%, pensionati 24%.
MASSIMALE INPS	Fino a € 132.034 Provvigioni lorde.
ONERI PREVIDENZIALI	Detraibili nel quadro RP della quota di 1/3 Inps.
ONERI DEDUCIBILI MOD.UNICO	No (solo per altri redditi dichiarati)
PRESENTAZIONE MOD.730	Si, per occasionali senza Iva. No, per abituali con Iva
DETRAZIONE FISCALE	Coniuge sempre a carico fiscale.
DICHIARAZIONE ISEE	Si. Provvigioni da inserire nel Modello ISEE
CONTRIBUTO ENASARCO	No. Non dovuto
CONTRIBUTO FIR	No. Non dovuto.
INDENNITÀ CLIENTELA	No. Non dovuta
DEFINIZIONE DELLA ZONA	No. Non prevista
SCIoglimento INCARICO	Non previsto periodo di preavviso

11. FAQ

IDV

1. Cos'è il modulo di adesione per registrazione nuovi incaricati o clienti

È IL CONTRATTO CHE ATTIVA IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE TRA IDV E AZIENDA PER LA RACCOLTA ORDINI DEI PRODOTTI DA CUI SCATURISCONO LE PROVVIGIONI

2. Qual è il termine di preavviso per recedere dalla lettera d'incarico?

NON C'E' ALCUN TERMINE DI PREAVVISO. LE PARTI POSSONO RECEDERE DAL CONTRATTO DI ADESIONE IN QUALSIASI MOMENTO

3. I compensi per gli IDV possono essere fissi?

NO, VARIANO SEMPRE IN FUNZIONE DELLE VENDITE CHE L'AZIENDA EFFETTUA SULLA BASE DELLE LORO DIMOSTRAZIONI E RACCOLTA ORDINI

4. Gli Incaricati alle Vendite devono avere il tesserino di riconoscimento?

GLI IDV HANNO L'OBBLIGO DI ESIBIRE SEMPRE IL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO DURANTE LA FASE DI RACCOLTA ORDINI

5. È possibile inquadrare la figura di IDV come società (spa, S.r.l., etc.)?

NO, IL REGIME SPECIALE A CUI È SOGGETTO L'IDV È PREVISTO SOLO PER LE PERSONE FISICHE

6. Coloro che svolgono già attività di IDV e intraprendono anche una collaborazione con altra azienda, cosa devono fare?

SE LA NUMERAZIONE È UNICA, DEVONO COMUNICARE IL N° DI FATTURA/RICEVUTA CHE L'AZIENDA COMMITTENTE DOVRA' EMETTERE PER SUO CONTO E COMUNICARE IL GIORNO IN CUI IL CUMULO DELLE PROVVIGIONI SUPERA IL LIMITE DEI € 6410 (OBBLIGO DI APERTURA P.IVA ED ISCRIZIONE GESTIONE SEPARATA INPS)

7. È compatibile l'attività di IDV con il rapporto di lavoro dipendente pubblico?

NO, SI TRATTA DI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO. PER POTER SVOLGERE L'ATTIVITA' (MA SOLO IN FORMA OCCASIONALE) È NECESSARIO AVERE DALL'ENTE PUBBLICO DI RIFERIMENTO IL NULLA OSTA E COMUNICARE A FOREVER LIVING PRODUCTS ITALY (FLP) I RIFERIMENTI DELL'ENTE PUBBLICO PER LE NECESSARIE COMUNICAZIONI DI INIZIO ATTIVITA' E DI PAGAMENTO BONUS, IL CUI OBBLIGO E' IN CAPO A FLP

8. Gli Incaricati alle Vendite hanno l'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio?

NO. SONO ESCLUSI IN BASE ALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO INDUSTRIA N. 3407/C DEL 09.01.1997

9. L'indennità clientela spetta anche agli IDV o solo agli Agenti di commercio?

GLI INCARICATI ALLE VENDITE NON HANNO NESSUN RAPPORTO DI AGENZIA CON L'AZIENDA, NON GLI SPETTA

10. I contratti a progetto riguardano anche l'attività degli incaricati alle vendite?

NO, L'ATTIVITA' DI IDV È UNA ATTIVITÀ AUTONOMA NON SUBORDINATA O PARASUBORDINATA

REDDITI

1. Le provvigioni liquidate agli IDV devono essere dichiarate nella dichiarazione dei redditi?

LE PROVVIGIONI DEGLI IDV SONO ESCLUSE DALLA REDAZIONE DEL MODELLO UNICO [R.M.180/E del 12.07.95]

2. Se un IDV ha dichiarato in passato per errore le proprie provvigioni nella dichiarazione dei redditi, può recuperare le maggiori imposte pagate a suo tempo?

SI, SE SI INVIA UNA DICHIARAZIONE CORRETTIVA NEI TERMINI PREVISTI, DAL QUALE EMERGE L'ERRORE COMMESSO NELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE DEI REDDITI

3. Gli IDV che hanno la propria abitazione intestata devono presentare la dichiarazione dei redditi?
NO, GLI INCARICATI NON DEVONO REDIGERE ALCUNA DICHIARAZIONE DEI REDDITI SE NON HANNO ALTRI REDDITI OLTRE ALLA PRIMA CASA [R.M.180/E del 12.07.1995]

4. Gli IDV con partita IVA possono presentare il Mod.730?
NO, GLI IDV CHE HANNO PARTITA IVA ESSENDO AUTONOMI NON HANNO UN SOSTITUTO DI IMPOSTA CHE LI RAPPRESENTA, NON POSSONO ELABORARE IL MOD. 730 [Circolare n.10/E del 31.01.2002 al punto 1.2]

5. L'IDV è sempre fiscalmente a carico del coniuge?
L'IDV CHE PERCEPISCE ESCLUSIVAMENTE PROVVISORIE SOGGETTE A RITENUTE D'IMPOSTA DEFINITIVA ALLA FONTE RIMANE FISCALMENTE A CARICO DEL CONIUGE [Art.3, Comma 1 Lett. C, D.Lgs. 330/1994]

6. Per un finanziamento richiesto alla banca, quale documento è possibile consegnare in sostituzione della dichiarazione dei redditi?
LA CERTIFICAZIONE CHE ANNUALMENTE L'AZIENDA INOLTRA ALL'IDV PER I REDDITI PERCEPITI NELL'ANNO POTRÀ ESSERE UTILIZZATA IN SOSTITUZIONE DEL MODELLO UNICO

7. Gli Incaricati alle Vendite possono aderire al regime dei minimi?
NO, IL REDDITO È GIÀ ASSOGGETTATO AD UN REGIME FISCALE AGEVOLATO CON LA RITENUTA D'IMPOSTA DEFINITIVA ALLA FONTE [ART. 25/BIS 6' COMMA D.P.R. 600/73]

8. Un IDV che svolge anche una primaria attività assoggettata al regime forfettario può usufruire di tale regime anche per le provvigioni percepite?
NO, PERDE L'AGEVOLAZIONE DEL REGIME FORFETTARIO, NON SI POSSONO CUMULARE 2 REGIMI AGEVOLATI PER LO STESSO CONTRIBUENTE

9. Gli IDV sono soggetti alle analisi degli Studi di Settore?
NO, LA LORO È UN'ATTIVITÀ PER LA QUALE NON È RICHIESTO ALCUN ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE

INPS E INAIL

1. Quando gli IDV devono iscriversi all'INPS?
L'OBBLIGO DELL'ISCRIZIONE INPS SCATTA QUANDO SI SUPERANO I € 6410 LORDI DI PROVVISORIE [L.335/95]

2. È vero che è cambiata l'aliquota INPS per gli IDV?
L'ALiquOTA PER I SOGGETTI NON ASSICURATI PRESSO ALTRE FORME PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE È DEL 33,72%; PER GLI ISCRITTI È DEL 24% [Legge 335 del 08.08.1995]

3. Quale è la base imponibile per il calcolo del contributo INPS di cui alla L.335/95?
IL CONTRIBUTO INPS SI CALCOLA SULL'IMPONIBILE DELLE PROVVISORIE LORDE AL NETTO DELLA FRANCHIGIA ANNUA DI € 5000,00 NETTE O DI € 6410,00 LORDI [Legge 335/95]

4. I pensionati possono svolgere l'attività di IDV?
CHI PERCEPISCE UNA PENSIONE DI PREVIDENZA SOCIALE O CON 40 ANNI DI ANZIANITÀ PUÒ SVOLGERE L'ATTIVITÀ DI IDV E SARANNO ASSOGGETTATI ALL'ALiquOTA INPS RIDOTTA. PER TUTTI GLI ALTRI, SVOLGERE L'ATTIVITÀ PUÒ COMPORTARE UNA RIDUZIONE AL MASSIMO DEL 30% DELLA DIFFERENZA FRA IL TOTALE DELLA PENSIONE E LA QUOTA MINIMA BASE

5. Gli IDV con pensione di reversibilità, a quale percentuale INPS sono assoggettati?
GLI IDV CHE PERCEPISCONO UNA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ POSSONO SUBIRE UNA RIDUZIONE DELLA PENSIONE IN RELAZIONE ALL'IMPORTO DELLA PENSIONE E DELLE PROVVISORIE PERCEPITE, MA NON L'INTERA REVOCA

6. Gli IDV devono pagare il contributo INPS con la propria dichiarazione dei redditi?
NO, IL CONTRIBUTO INPS VIENE TRATTENUTO DALL'AZIENDA COME SOSTITUTO DI IMPOSTA E VERSATO PERIODICAMENTE NEL RISPETTO DEI TERMINI DI LEGGE

7. La legge per il cumulo delle pensioni è valida anche per le pensioni di invalidità?

SI, CHI PERCEPISCE UNA PENSIONE DI INVALIDITÀ E SVOLGE L'ATTIVITÀ DI INCARICATO POTREBBE INCORRERE IN UNA RIDUZIONE E/O ANNULLAMENTO DELLA PENSIONE ANCHE RETROATTIVA

8. Cosa succede per gli IDV che percepiscono la cassa integrazione?

CHI PERCEPISCE LA CASSA INTEGRAZIONE SE SVOLGE L'ATTIVITÀ DI IDV SARÀ SOTTOPOSTO AD UNA RIDUZIONE E/O PERDITA DEL CONTRIBUTIVO

9. Le IDV hanno diritto alla maternità?

SI, CHI SI È ISCRITTA ALLA GESTIONE SEPARATA [D.M. 12.07.2007 G.U. N. 247 DEL 23.10.2007]

10. Gli IDV sono soggetti al versamento INAIL?

NO, NON ESSENDO UN LAVORO PARASUBORDINATO

IVA

1. Gli IDV a Domicilio hanno l'obbligo dell'iscrizione IVA?

L'OBBLIGO SCATTA QUANDO SI SUPERA L'AMMONTARE DI € 6410 (€ 5000 nette) DI PROVVIGIONI LORDE PERCEPITE NELL'ANNO DI COMPETENZA

2. È vero che gli IDV possono detrarre l'IVA per l'acquisto dell'autovettura?

NO, NON POSSONO DETRARRE NESSUNA SPESA, SE SI VUOLE USUFRUIRE DEL REGIME AGEVOLATO [Art.25/Bis 6°C. DPR.600/73]

3. Le ricevute senza IVA emesse dagli IDV sono soggette a imposta di bollo?

SI, L'IMPOSTA DI BOLLO DI € 2 PER TUTTE LE RICEVUTE SENZA IVA CON IMPORTO SUPERIORE A € 77,47

4. Gli IDV possono detrarre l'IVA sugli acquisti?

GLI IDV NON POSSONO DETRARRE ALCUN TIPO DI SPESA. SE VENISSE DETTRATTA L'IVA DECADREBBE LA FIGURA DI IDV E IL SOGGETTO VERREBBE CONSIDERATO COME ATTIVITÀ ORGANIZZATA D'IMPRESA

5. Quali sono le scadenze per i versamenti Iva degli IDV?

OCCORRE DISTINGUERE I CONTRIBUENTI IN MENSILI E TRIMESTRALI: PER I PRIMI IL VERSAMENTO DELL'IVA A DEBITO VA EFFETTUATO ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO AL MESE DI LIQUIDAZIONE, PER I TRIMESTRALI IL VERSAMENTO VA EFFETTUATO ENTRO IL 16 DEL SECONDO MESE SUCCESSIVO AL TRIMESTRE SOLARE DI LIQUIDAZIONE (16 MAGGIO, 16 AGOSTO, 16 NOVEMBRE, 16 MARZO, IN FASE DI LIQUIDAZIONE ANNUALE)

6. Come devono essere effettuati i versamenti periodici dell'IVA?

I VERSAMENTI PERIODICI DELL'IVA VENGONO EFFETTUATI CON IL MODELLO F24 ONLINE DIRETTO O ENTRATEL

7. Qual è il codice e la descrizione per effettuare l'iscrizione IVA?

PER UNA CORRETTA ISCRIZIONE DEVE ESSERE USATO IL CODICE 46.19.02 CON DESCRIZIONE "INCARICATO ALLE VENDITE A DOMICILIO LEGGE 173/2005"

8. Gli IDV possono avere una doppia o tripla numerazione delle fatture di provvigioni avendo più committenti?

SI, È NECESSARIO INTEGRARE LA NUMERAZIONE CON UNA SIGLA CHE DISTINGUE LA FATTURA DI UN'AZIENDA DALL'ALTRA (ES. 1/A - 1/B - 1/C)

IRPEF e IRAP

1. A quale aliquota IRPEF sono assoggettati gli IDV?

GLI IDV SONO ASSOGGETTATI AD UNA RITENUTA IRPEF DEFINITIVA DEL 23% SUL 78% DELL'IMPONIBILE PROVVISORIALE [Art.25/Bis 6°C. DPR.600/73]

2. Gli IDV sono soggetti a versamento IRAP?

NO, NON HANNO NESSUNA STABILE ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA. SONO ESCLUSI DA TALE ADEMPIMENTO

II. UFFICI PRIVATI IDV

Il regolamento aziendale prevede la possibilità di aprire un ufficio privato dove l'IDV può formare e raccogliere ordini. Lo scopo è di offrire opportunità di lavoro e fornire assistenza/formazione alle proprie down-lines.

PUBBLICITÀ:

- È opportuno rivolgersi preventivamente all'ufficio tecnico comunale di appartenenza, in quanto ogni Comune ha i propri regolamenti.
- Se ci sono vetrine è possibile pubblicizzare l'attività con grafiche autorizzate da Forever (loghi, colori, font aziendali, ...) che si trovano sul sito web www.foreverliving.it
- Identificazione di targa esterna con i riferimenti dell'IDV.
(TARGA TIPO:
Nome e Cognome
Incaricato di Vendita Indipendente Forever Living Products Italy srl
Tel. Etc + logo aziendale)
- Non è possibile esporre pubblicità di altri marchi o MLM.

ESPOSIZIONE PRODOTTI:

- L'esposizione dei prodotti è consentita soltanto all'interno dei locali. I prodotti non devono essere visibili dalla strada anche con porte o finestre aperte (onde evitare che il consumatore li consideri come negozi al dettaglio).
- Non è possibile esporre prodotti di altri marchi o MLM.
- La vendita/promozione dei prodotti a marchio Forever è consentita solo attraverso la raccolta degli ordinativi di acquisto.

FORMAZIONE:

- All'interno dei locali pubblicizzati con il marchio Forever, non è possibile promuovere prodotti di altri marchi o MLM.
- In caso di formazione, per il sostenimento degli oneri di organizzazione dell'ufficio, l'eventuale contributo richiesto al partecipante deve essere documentato da adeguata documentazione fiscale.

Per gli approfondimenti vedere: ASPETTI FISCALI RELATIVI AI MEETINGS CHE SI SVOLGONO TRA IDV (al di fuori dei Centri di Formazione Forever).

ORDINE DIMOSTRATIVO:

- È possibile richiedere in azienda un "ordine dimostrativo" per consentire all'IDV di anticipare per conto dell'azienda il prodotto al nuovo cliente o IDV.
- Il pagamento deve essere effettuato dal nuovo cliente o IDV attraverso la procedura di Raccolta Ordini presente nel sito web aziendale, oppure all'IDV che potrà rilasciare un documento di vendita cartaceo del Blocco precompilato fornito dall'azienda che dovrà successivamente essere riportato nel sito web aziendale.
- Il nuovo Cliente o IDV deve avere copia del documento di trasporto emesso in formato online o cartaceo.

COME PROCEDERE ALL'ORDINE DIMOSTRATIVO

- Gli ordini dimostrativi possono essere effettuati da un IDV, l'ordine minimo deve essere di €200.
- La richiesta deve essere approvata dall'azienda che darà la sua risposta entro 48 ore lavorative tramite E-mail.
- Il modulo, scaricabile e compilabile dal sito www.foreverliving.it - sezione modulistica, potrà essere inviato via mail a: assistenza@foreverliving.it oppure direttamente dal sito.
- Dopo l'approvazione, l'IDV dovrà effettuare il suo ordine tramite il sito scegliendo i prodotti che serviranno per la sua dimostrazione. L'ordine dimostrativo una volta effettuato NON SI MODIFICA E NON PUO' ESSERE RITIRATO PRESSO ALCUN PRODUCT CENTER.
- Dopo aver ricevuto i prodotti a casa il richiedente può procedere alla raccolta degli ordini.

III. FARMACIE - PARAFARMACIE ERBORISTERIE - SANITARIE E SIMILARI

Le farmacie e similari sono attività che NON rientrano nella categoria abilitata all'acquisto e rivendita dei prodotti a marchio Forever.

- **ESPOSIZIONE:** non è possibile esporre prodotti a marchio FLP (neanche temporaneamente) per non confondere i consumatori finali con farmaci e prodotti per la cura delle malattie.
- **ATTIVITÀ IDV:** il farmacista può svolgere l'attività di IDV in base alla legge 173/2005 promuovendo i prodotti con dépliant e brochure autorizzate dall'azienda.

IV. CENTRI ESTETICI - BENESSERE PALESTRE E SIMILARI

- L'incaricato iscrive il centro come Cliente Club /Cliente Premium/Cliente Gold.
- Il Centro (cliente) acquista a prezzo di listino o con sconto del 5% se premium, del 30% se Gold, richiede fattura e rivende i prodotti con scontrino fiscale a prezzo di listino.
- L'incaricato percepisce le provvigioni attraverso il bonus Prodotti inerente al proprio settore merceologico di competenza.

Il Cliente del centro non deve firmare alcun modulo e non è legato ad alcun sponsor. Egli acquista i prodotti come in un qualsiasi negozio, a prezzo di listino Forever, ricevendo lo scontrino elaborato dal centro con il registratore di cassa.

V. BAR - RISTORANTI – HOTEL (B-R-H)

- L'incaricato iscrive il B-R-H come Cliente Club, Cliente Premium/Cliente Gold.
- Il B-R-H (Cliente) acquista a prezzo di listino o con sconto del 5% se premium, del 30% se Gold, richiede fattura e rivende i prodotti con scontrino fiscale a prezzo di listino.
- L'incaricato percepisce provvigioni attraverso il bonus per la raccolta ordini sui prodotti Forever.
- Etichetta esposta sul banco.
- Esposizione prodotti a seconda della tipologia dell'attività esercente. Es.: il bar può esporre il Fab insieme alle bevande monouso- Si materiale cartaceo.

Il Cliente del B-R-H non deve firmare alcun modulo di iscrizione o di acquisto. Egli consuma i prodotti come in un qualsiasi negozio, a prezzo di listino Forever, ricevendo lo scontrino elaborato dal B-R-H con il registratore di cassa.

ASPETTI FISCALI RELATIVI AI MEETING CHE SI SVOLGONO TRA IDV (al di fuori dei Centri Formazione FLP)

1. Gli IDV, nell'ambito della piena autonomia di gestione della propria attività, sono liberi di incontrarsi al fine di pianificare e coordinare le loro attività di raccolta di ordini.
2. Gli IDV potranno organizzare i loro meeting presso hotel, centri congressi, propri uffici, etc.
3. I partecipanti alle riunioni potranno organizzarsi autonomamente ed anche prevedere una contribuzione economica non rilevante per sostenere le spese di organizzazione (formatore, coffee break, ecc.) che dovrà essere gestita, sotto il profilo fiscale, nella sfera privata dei partecipanti e, pertanto, al di fuori del campo di applicazione dell'IVA, in virtù del fatto che il numero di partita IVA attribuito agli IDV deve essere utilizzato esclusivamente per le provvigioni maturate sulle vendite.
4. L'Azienda non ha alcuna responsabilità civile o penale in merito all'organizzazione e gestione degli incontri tra IDV. Tale responsabilità ricade integralmente sugli IDV che organizzano i meeting, ai quali è lasciata piena autonomia, ma nel pieno e totale rispetto dei principi etici e di corretta relazione tra Incaricati prescritti dalla Company Policy Forever.

A fronte di comportamenti contrari alla Company Policy aziendale, al Codice Etico ed al Modello 231, la Forever si riserva il diritto di adottare opportune sanzioni disciplinari e, in caso di danni a cose o persone, si riserva il diritto di agire a titolo di risarcimento danni.





FOREVER®

Dal 1978 Forever Living Products ricerca le migliori risorse presenti in natura per realizzare prodotti di alta qualità per il benessere e la bellezza di tutta la famiglia. I nostri prodotti sono il risultato di approfondite ricerche che ci hanno permesso di offrirvi le migliori risorse per il benessere e la bellezza a base di aloe vera e dimostrano le incredibili proprietà benefiche di questa eccezionale pianta che ci aiuta a stare meglio. Oggi, Forever Living Products e le sue affiliate, sono leader nella coltivazione, lavorazione e distribuzione dell'aloë vera. La nostra gamma di prodotti è cresciuta sempre più fino ad annoverare gli integratori alimentari, i prodotti dell'alveare e i cosmetici. Tutto ciò che abbiamo appreso, per offrire benessere e migliorare l'aspetto fisico, si trova in questi prodotti che hanno aiutato milioni di Incaricati in oltre 160 Paesi in tutto il mondo.